

Cron. 118/2025
Sent. 102/2025
Rep. 141/2025
RDC. 64/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE



Settore Esecuzioni Individuali e Concorsuali

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco GILIBERTI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 10-1/2025 R.G. Proc. Unit. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso

da

DE IACO DAMIANO (c.f. DCEDMN74P26H19T),

con l'assistenza dell'OCC **dott. MASSIMILIANO SERINELLI**,

rappr. dif. dall'avv. **Maria Grazia Palombo** e dott.ssa **Anna Calzolari**;

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso depositato in data 21.01.2025 da **DE IACO DAMIANO**, con l'assistenza della OCC/professionista **dott. MASSIMILIANO SERINELLI** nominato da questo Tribunale, consumatore sovraindebitato ex art.2, lett. c, CCI, con il quale ha formulato ai creditori la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti.

Premesso che la domanda risulta corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
 - b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
 - c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- vista la relazione redatta dall'OCC/professionista nominato dott. Massimiliano Serinelli, contenente:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;



d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Considerato che la documentazione in atti e la relazione dell'OCC consentono di escludere che il debitore istante sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ed inoltre che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che con decreto del 28.01.2025 il Giudice designato, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha disposto la comunicazione del piano ai creditori e ha adottato le misure protettive volte all'attuazione del piano.

Considerato, altresì, che nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni al piano da parte di uno solo dei creditori e segnatamente da Banca Macerata SPA, in qualità cessionaria di SPEFIM Spa, la quale, nello specifico, contesta la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo al debitore, la colpa grave o grave negligenza nel sovraindebitamento, la corretta valutazione del merito creditizio e l'assenza di specificità del piano proposto.

Questo Giudicante ritiene di dover aderire alla risposta fornita dall'OCC nella propria relazione del 25.03.2025.

In particolare, Banca Macerata SPA, in qualità cessionaria di SPEFIM Spa, ha eccepito che De Iaco Damiano, consapevole della sua incapacità di far fronte al prestito richiesto a SPEFIM Spa, provvedeva a farne richiesta senza dichiarare gli ulteriori finanziamenti in corso e l'integrale esposizione debitoria, che, se fosse stata ben rappresentata in sede di istruttoria, avrebbe comportato il diniego del nuovo prestito contro cessione del quinto a tutela dello stesso richiedente.

In proposito, l'OCC/Professionista dott. Massimiliano Serinelli ha condivisibilmente ritenuto di dover disattendere le osservazioni di Banca Macerata SPA, evidenziando che come precisato dalla stessa Banca, i primi prestiti risalgono agli anni 2009- 2010-2012 e 2013, anni in cui il De Iaco aveva una famiglia unita e poteva contare sul supporto della moglie. E difatti la difficoltà a sostenere le rate sopravviene diversi anni dopo e culmina con la separazione, anno in cui l'istante si rivolge a SPEFIM Spa per ottenere ulteriore liquidità e estinguere altre posizioni debitorie tra cui, quella con Banca Sistema. Pertanto, alla luce delle tempistiche di assunzione dei debiti e delle vicissitudini familiari che hanno interessato il debitore, come condivisibilmente affermato dall'OCC, lo squilibrio economico tra le obbligazioni dallo stesso assunte e la sua capacità di farvi fronte, non appare determinato con colpa grave, malafede o frode.

In merito alle eccezioni attinenti alla valutazione del "merito creditizio", come correttamente rilevato dall'OCC, fini della concessione del finanziamento, la SPEFIN avrebbe dovuto tenere conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Il riferimento, secondo la norma, è



rappresentato da un ammontare non inferiore all'assegno sociale moltiplicato per un parametro rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la scala di equivalenza ISEE, secondo il DPCM del 3.12.2013. La SPEFIM ha concesso credito dichiarando di non conoscere la totalità degli impegni del sig. De Iaco e della difficoltà di poterlo onorare. E difatti Banca Macerata sostiene che, dalle dichiarazioni fornite dal De Iaco e dai controlli effettuati d'ufficio, al momento della concessione del mutuo (nell'anno 2020), Spefim fosse a conoscenza solo dei finanziamenti di Banca Sistema e di Fidelity. Dai Pubblici Registri tuttavia era già facilmente riscontrabile anche il mutuo ipotecario di MPS sull'unico cespite di proprietà del De Iaco. Si evidenzia che il limite di finanziabilità per il De Iaco risulta superato considerando solo quel mutuo ipotecario concesso da MPS nel 2009, (evidentemente rintracciabile, si ribadisce, attraverso una semplice consultazione dei Pubblici Registri), e che prevedeva la corresponsione di una rata pari ad € 434,68. Una più oculata e puntuale ricerca invece avrebbe evinto che nel momento in cui è stato concesso credito da SPEFIM in data 9 luglio 2020, dell'originario importo di € 3.5400,00 per n. 120 rate mensili di euro 295,00 cadauna, l'istante sosteneva rate complessive di € 1.519,50 a fronte dello stipendio mensile di euro 1.700,00.

Ad ogni modo, secondo quanto previsto dall'art 124 bis del T.U.B. che, al comma 1, prevede, *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*, l'ente finanziario sarebbe giunto a determinazioni differenti in ordine alla erogazione del credito.

Pertanto, in applicazione del comma 5 dell'articolo citato, gli Istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *"chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria"*

In ogni caso deve escludersi che la reticente dichiarazione resa sul modulo prestampato da De Iaco Damiano integri una ipotesi di frode ex art.69, comma I, CCI, laddove generiche appaiono le contestazioni mosse da Banca Macerata SPA, in qualità cessionaria di SPEFIM Spa, in ordine alla sussistenza di colpa grave o grave negligenza del debitore: a tal fine, va osservato che .

In merito all'eccezione mossa da Banca Macerata SPA relativamente all'assenza di specificità del piano, al contrario emerge chiaramente sia la durata di 15 anni del piano proposto, pari a 180 mesi, per un importo mensile pari ad € 390,24 cadauna e per un totale di € 70.242,10 al netto dei crediti in predeuzione.

Va infine rilevata la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria dell'unico immobile di proprietà del sovraindebitato e segnatamente dell'appartamento sito in San Pietro



Vernotico, in via Zara 4, censito al foglio 40, particella 267, sub 1, categoria A/4, classe terza, vani 5, rendita catastale di euro 253,06, piano terra.

Anche sotto tale aspetto, il giudicante ritiene condivisibili le argomentazioni offerte dall'OCC nella relazione integrativa che per comodità espositiva si riportano di seguito "L'analisi della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, risiede nel fatto che, poiché la valutazione dell'immobile, così come stimata dal Geometra Rizzo, ammonta ad euro 35.000,00 e considerati tutti i costi relativi alle procedure di liquidazione coattiva, l'esito della vendita, che comporterebbe prolungati tempi processuali e un'incognita rispetto alla stessa realizzazione, non soddisferebbe né i creditori privilegiati né i chirografari. In merito a ciò occorre sottolineare che con la vendita all'asta dell'immobile, il solo creditore AMCO SPA, in quanto ipotecario, vedrebbe soddisfatto il proprio credito, e comunque presumibilmente in maniera parziale. In ogni caso i restanti creditori non incasserebbero alcunché. Nella relazione del 19/01/2025, presentata dal sottoscritto, è stata tratta la non precisa conclusione che il totale ricavabile dai beni prontamente liquidabili ammonta a 0. Lo stesso sottoscrittore si appresta alla correzione, specificando che tale valutazione riferisce al fatto che l'immobile posseduto dal De Iaco stenterebbe a soddisfare il solo creditore ipotecario, escludendo tutti gli altri creditori".

Verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano.

- visto l'art.70 CCI;

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da **DE IACO DAMIANO**, allegato al ricorso;

DICHIARA

chiusa la procedura;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC nei registri immobiliari ovvero presso il PRA, qualora il piano preveda la cessione ai creditori di immobili e/o beni mobili registrati;

DISPONE

La comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro i due giorni successivi a norma dell'art.70, comma 1, CCI.

Così deciso in Brindisi, in data 4 dicembre 2025



Il Giudice

Dott. Francesco GILIBERTI

